

# Natura del rapporto tra amministratori e società di capitali alle Sezioni Unite

La decisione avrà conseguenze sui limiti alla pignorabilità dei compensi

/ Maurizio MEOLI

Saranno probabilmente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a chiarire in via definitiva la **natura del rapporto** che lega le società di capitali ai propri amministratori. I giudici della terza sezione civile, infatti, con ordinanza n. [3738/2016](#), hanno rimesso al Primo Presidente la valutazione dell'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso al massimo consenso di legittimità, in ragione dell'importanza della questione.

Recentemente, la Cassazione, nella sentenza n. [2759/2016](#), ha precisato che, **indipendentemente** dalla qualifica dei rapporti che intercorrono tra gli amministratori e la società (come assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale ovvero come rapporti societari *tout court*), gli stessi, seppure attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori (come, in particolare, quello al pagamento dei relativi compensi), danno luogo a controversie che possono essere decise dagli **arbitri** se tale possibilità è prevista dagli statuti societari (si veda "[Le liti sui compensi agli amministratori possono essere decise dagli arbitri](#)" del 12 febbraio).

La natura di tale rapporto, tuttavia, rileva con riguardo ad altri fini. Si pensi, in particolare, alla questione relativa ai limiti alla **pignorabilità** dei **compensi** ex [art. 545](#) c.p.c. quale conseguenza dell'eventuale qualifica degli stessi come derivanti da rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ex [art. 409](#) n. 3 c.p.c. (*cf.* Cass. n. [685/2012](#)).

L'art. 545 c.p.c., osserva innanzitutto la Suprema Corte, **non** presenta natura **eccezionale**. È, infatti, evidente come esso deroghi al principio della generale illimitata responsabilità patrimoniale previsto dall'[art. 2740](#) c.c. È altrettanto vero, però, che la nozione stessa di stipendio va adeguatamente riferita a tutte le prestazioni connotate da analoga corrispettività con la prestazione di attività lavorative considerate degne di eguale tutela processuale in ragione di una tendenziale preponderanza di forza contrattuale di una delle parti sull'altra e della destinazione del corrispettivo – di norma – al soddisfacimento delle **primarie esigenze** di vita del lavoratore, come appunto avviene per i casi contenuti nell'art. 409 n. 3 c.p.c.

Peraltro, la *ratio* dell'impignorabilità in esame stava, almeno in origine, nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico; ricollegata alla corrispondenza dello sti-

pendio e del salario, quale remunerazione del lavoro subordinato, alla principale fonte di reddito e quindi di sostentamento del soggetto che mette a disposizione della controparte, con caratteri di continuità e stabilità, la propria energia lavorativa quale **sostanziale**, unica o preponderante, risorsa per conseguire i mezzi di un'esistenza libera e dignitosa.

Ciò rende decisivo – derivando dalla decisione l'estensione o meno dei limiti di pignorabilità – stabilire se gli emolumenti o compensi o remunerazioni degli amministratori di società di capitali vadano ricondotti al corrispettivo di un rapporto di parasubordinazione, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., ovvero di altro tipo di rapporto, quale un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, ontologicamente differente rispetto non solo alla subordinazione, ma anche alla parasubordinazione.

E sul tema esiste un conflitto in seno alla giurisprudenza di legittimità. A favore della qualificazione in termini di **parasubordinazione** depone, innanzitutto, l'affermazione (riconducibile già a Cass. SS.UU. n. [10680/1994](#)) del carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale della prestazione dell'amministratore; soluzione successivamente confermata, tra le altre, dalle sentenze nn. [4261/2009](#), [16494/2013](#) e [4769/2014](#) (che, peraltro, ha precisato come non sia privilegiato ai sensi dell'[art. 2751-bis](#) n. 2 c.c. il credito dell'amministratore per i compensi o emolumenti).

A sostegno dell'opposta soluzione – che esclude ogni vincolo di subordinazione o parasubordinazione – vi è, invece, l'affermazione della natura di **contratto autonomo** (tra le altre, Cass. nn. [2861/2002](#), [7961/2009](#) e [19714/2012](#)), ovvero della possibilità di un diverso atteggiarsi del singolo rapporto in concreto, a seconda dell'esclusività o meno del potere di gestione dell'amministratore (Cass. n. [11448/2014](#)), ovvero, ancora, la più recente affermazione della natura di rapporto "**di società**", diverso e distinto da un rapporto di prestazione d'opera, intellettuale o meno (*cf.* Cass. nn. [22046/2014](#) e [14369/2015](#)).

Al riguardo, l'ordinanza in commento osserva come non sia possibile escludere che la qualificazione del rapporto tra società di capitali e suo amministratore, per le conseguenze quanto all'estensione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti o compensi già previsti per le ipotesi di stipendi di lavoratori subordinati, integri una questione di particolare **importanza** sulla quale è opportuno valutare un intervento delle Sezioni Unite.